

Stimolatori di sviluppo non legati alle moratorie

Il parere dell'esperto

Agevolazioni per promuovere e sostenere l'innovazione

di **Federico Feroci**,
Partner Bernoni Grant Thornton
in collaborazione con **Marco Pane**

Le varie misure fiscali introdotte nel tempo per promuovere e sostenere l'innovazione offrono senz'altro interessanti opportunità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e, più in generale, per la valorizzazione del patrimonio intangibile delle imprese.

Alla luce delle norme sulla rivalutazione dei beni di impresa e della risposta...

continua all'interno

Overview

La situazione emergenziale e le forme di sostegno alle imprese

di **Marco Pane**,
Manager Bernoni Grant Thornton

La situazione emergenziale ha richiesto e tutt'ora richiede enormi sforzi da parte del Governo e delle Istituzioni per garantire un sostegno economico e finanziario alle imprese in forte difficoltà. Le forme di sostegno alle imprese sono classificabili in misure per la liquidità, per la patrimonializzazione ed i contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito riduzioni del fatturato. Si tratta di provvedimenti d'urgenza...

continua all'interno

Approfondimento

Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni

di **Alessandro Grassetto**,
Partner di Bernoni Grant Thornton

Il legislatore nazionale, nell'ambito dei vari provvedimenti che coprono i diversi profili di crisi generata dalla pandemia da Covid-19 sulle imprese, si è occupato anche degli impatti da questa prodotti sulla rappresentazione dei valori di bilancio (si pensi al peggioramento dei rating economico-finanziari così come all'incidenza delle perdite sul patrimonio netto). Già con il Decreto Rilancio (legge di conversione n. 77/2020) aveva...

continua all'interno

Women in Business 2021

Leggi lo studio sul nostro sito web

[bgt-grantthornton.it](https://www.bgt-grantthornton.it)



Overview

La situazione emergenziale e le forme di sostegno alle imprese

di **Marco Pane**

Manager di Bernoni Grant Thornton

La situazione emergenziale ha richiesto e tutt'ora richiede enormi sforzi da parte del Governo e delle Istituzioni per garantire un sostegno economico e finanziario alle imprese in forte difficoltà. Le forme di sostegno alle imprese sono classificabili in misure per la liquidità, per la patrimonializzazione ed i contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito riduzioni del fatturato.

Si tratta di provvedimenti d'urgenza emanati tra marzo e novembre 2020:

- Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27)
- Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con L. 5 giugno 2020, n. 40)
- Decreto Rilancio Italia (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77)
- Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020 convertito con L. 13 ottobre 2020, n. 126)

e ben 4 Decreti cosiddetti Ristori durante lo scorso autunno. La legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha poi prorogato alcune misure emergenziali al 30 giugno 2021, in ragione dell'estensione del quadro europeo temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione UE per consentire agli Stati membri di sostenere il tessuto produttivo nel contesto della pandemia di Covid-19.

In data 29 gennaio 2021, infatti, la Commissione Europea ha prorogato fino al prossimo 31 dicembre il c.d. *Temporary Framework* per gli aiuti di Stato (meccanismo a sostegno dell'economia durante la crisi causata dalla pandemia), aumentando i massimali. Tenuto conto, infatti, della persistente incertezza economica e delle stringenti misure nazionali volte a limitare la diffusione del virus, Bruxelles, insieme alla proroga del regime, ha deciso di aumentare i massimali di aiuto concesso nell'ambito del quadro temporaneo:

- 225 mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100 mila)
- 270 mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (precedentemente 120 mila)
- 1,8 milioni per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800 mila euro)

Come in passato, questi aiuti possono essere combinati con aiuti *de minimis* fino a 200 mila euro per impresa - fino a 30 mila per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 mila per impresa operante nel settore agricolo - nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% rispetto al 2019, lo Stato può contribuire a sostenere parte dei costi fissi che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza il limite era stabilito a 3 milioni).



Inoltre, è consentito agli Stati membri di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi - inclusi i prestiti - in sovvenzioni dirette, anche in una fase successiva: l'obiettivo è spingere gli Stati a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.

Nell'ultimo anno, quindi, la produzione normativa volta a prevenire ed arginare gli effetti negativi sul sistema economico è stata imponente.

Ad oggi il Governo sta lavorando per emanare entro la fine della prossima settimana un nuovo decreto di natura economica (Decreto Sostegno o Decreto Ristori-*quinques* che dir si voglia) volto a sostenere i settori economici maggiormente in difficoltà viste le ormai stabili limitazioni all'esercizio delle attività economiche.

Le normative soprariportate hanno introdotto varie misure di più o meno immediata efficacia volte a sostenere le attività produttive secondo modalità differenti. Ad esempio il Decreto Rilancio ha introdotto lo stralcio sia del saldo Irap 2019 che del primo acconto 2020 (art. 24 D.L. 34/2020). Tale misura, che certamente ha aiutato quelle imprese che presentavano un reddito imponibile IRAP positivo nell'anno 2019, allo stesso modo, non ha prodotto benefici per i soggetti maggiormente in difficoltà già nel periodo ante pandemia e che, quindi, presentavano una ridotta o nulla redditività nel periodo d'imposta 2019. Il provvedimento, nella sostanza, ha determinato per le imprese un beneficio economico-finanziario di entità direttamente proporzionale al reddito prodotto nel 2019.

Inoltre diversi provvedimenti hanno sostanzialmente proposto una proroga di alcuni dei versamenti dovuti per il 2020, rimandandoli al prossimo 16 marzo o al 30 aprile 2021. Tali proroghe però non hanno la caratteristica necessaria per essere considerati degli stimolatori volti a sostenere lo sviluppo, essendo nella pratica soltanto la posticipazione di versamenti che saranno comunque effettuati dai contribuenti.

Altre misure hanno invece tentato di sostenere la liquidità delle imprese sia concedendo dei contributi a fondo perduto commisurati alla perdita di fatturato dovuta all'emergenza epidemiologica, sia favorendo l'accesso al credito attraverso la concessione di varie forme di garanzia o di altre forme agevolative. Vi sono poi diversi esempi anche di misure agevolative ibride, quali la concessione di finanziamenti a tassi agevolati (già esistenti ante pandemia) e con una componente a fondo perduto. È il caso ad esempio dei finanziamenti gestiti dalla società Sace - Simest del Gruppo Cassa e Depositi e Prestiti volti a favorire l'internazionalizzazione (c.d. Fondo 394/81). Tali finanziamenti, concessi ad un tasso agevolato pari a un decimo del tasso di rendistato e con una quota a fondo perduto che può arrivare fino al 50% del valore del capitale finanziato, sono volti a investire sullo sviluppo internazionale delle PMI e delle *MidCap* italiane, sostenendo la loro patrimonializzazione, la partecipazioni a fiere internazionali, l'inserimento su mercati esteri, l'assunzione di figure professionali altamente specializzate nei processi di internazionalizzazione nonché la formazione del proprio personale, lo sviluppo di piattaforme e *marketplace* per la promozione dei propri



prodotti ed infine gli studi di fattibilità per valutare la convenienza nell'inserimento in nuovi mercati. Tali misure, certamente molto efficaci per lo sviluppo internazionale delle aziende italiane (e molto costose per lo Stato), hanno avuto un grande successo ed hanno esaurito i fondi stanziati in brevissimo tempo (già a metà ottobre 2020 la finestra per presentare le domande di finanziamento è stata chiusa dalla società Simest). La Legge di Bilancio 2021 ha rifinanziato in maniera importante il citato fondo rotativo 394 per l'internazionalizzazione al fine di far fronte alle domande presentate sino ad Ottobre 2020. Si attendono auspicabilmente ulteriori fondi che permettano una prossima riapertura per il 2021.

Al fine di intervenire poi alla sottocapitalizzazione che storicamente affligge le società italiane, l'art. 26 del Decreto Rilancio ha istituito il c.d. *Fondo Patrimonio PMI*, finalizzato a sostenere e rilanciare il sistema economico e produttivo italiano mediante il co-investimento da parte dello Stato nel capitale delle società di medie dimensioni (società con ricavi tra i 5 e i 50 milioni di euro) che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 almeno pari al 33% ed abbiano deliberato, ed eseguito, un aumento di capitale a pagamento tra il 19 maggio 2020 ed il 30 giugno 2021. In particolare il Governo concede un credito d'imposta pari al 20% del capitale sottoscritto ai soggetti che abbiano effettuato un conferimento in denaro (con un limite di 2 milioni di euro) ed un contestuale credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Congiuntamente ai crediti d'imposta, il comma 12 del medesimo articolo, con l'istituzione del Fondo soprarichiamato gestito da Invitalia, introduce la possibilità di sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, di obbligazioni o titoli di debito subordinati emessi dalle società di capitali con ricavi fra i 10 e i 50 milioni di euro, ed un numero di dipendenti inferiore a 250, e che hanno effettuato, entro la medesima data del 30 giugno 2021, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro. Con questa forma di co-investimento, lo Stato si impegna a sottoscrivere un debito subordinato emesso dall'impresa per un ammontare massimo pari al minore tra 3 volte l'aumento di capitale privato ed il 12,5% del fatturato 2019, senza alcuna valutazione del merito di credito e con una remunerazione ad un tasso agevolato. I principali benefici attesi da questa misura sono, tra gli altri: il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI grazie all'apporto dei capitali privati e all'effetto leva del prestito statale; l'immediata liquidità disponibile per le aziende; ed una maggiore facilità di accesso al credito bancario.

Per le società di maggiori dimensioni, con fatturato superiore ai 50 milioni di euro, l'art. 27 del Decreto Rilancio ha istituito il fondo pubblico denominato "Patrimonio Destinato", gestito direttamente da CDP. Il fondo, con una dotazione di 44 miliardi di euro, potrà muoversi lungo due canali operativi: all'interno del *Temporary Framework* sopracitato il fondo potrà, entro Settembre 2021, finanziare le società attraverso aumenti di capitale o sottoscrizione di obbligazioni convertibili o meno con inserimenti di liquidità da 1 a



100 milioni di euro; alternativamente il Fondo opererà per 12 anni all'interno del mercato a favore di imprese di interesse nazionale, per il settore in cui operano o per la loro rilevanza dimensionale od occupazionale e manifestare una situazione economico/finanziaria che mini la continuità aziendale (che non si sia già palesata prima del 31 dicembre 2019).

Un'ulteriore categoria di misure introdotte dal Governo riguarda le agevolazioni volte a sostenere gli investimenti per favorire la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale italiano. Tra le misure maggiormente interessanti che durante questo periodo emergenziale sono state introdotte, o modificate e rafforzate, vi sono sicuramente:

- la rivalutazione dei beni di impresa riproposta dal Decreto Agosto e ampliata alle immobilizzazioni immateriali dalla Legge di Bilancio 2021

- il credito d'imposta per le attività R&S 2021, rafforzato rispetto all'agevolazione prevista per l'anno precedente dalla Legge di Bilancio 2021
- il regime opzionale del *patent box* volto a sostenere gli investimenti in beni immateriali relativi a brevetti e *know how*.

All'interno della prossima sezione **Il parere dell'esperto**, verranno analizzati gli effetti incrociati che derivano direttamente dall'utilizzo di questi strumenti come stimolatori dello sviluppo.

L'approfondimento invece tratterà un tema parimenti interessante e di estrema attualità, ovvero la sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2020 che, insieme alla rivalutazione dei beni strumentali, ha l'obiettivo di alleggerire la situazione patrimoniale ed economica delle imprese che stanno subendo una considerevole contrazione dei ricavi dovuta alla situazione emergenziale.

Fronteggiamo
il Covid-19
con il Clever Desk

bgt-grantthornton.it





Il parere dell'esperto

Agevolazioni per promuovere e sostenere l'innovazione

di **Federico Feroci**

Partner di Bernoni Grant Thornton,
in collaborazione con **Marco Pane**

Le varie misure fiscali introdotte nel tempo per promuovere e sostenere l'innovazione offrono senz'altro interessanti opportunità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e, più in generale, per la valorizzazione del patrimonio intangibile delle imprese.

Alla luce delle norme sulla rivalutazione dei beni di impresa e della risposta della DRE della Lombardia all'interpello n. 904 - 20406/2020, di recente pubblicazione, circa la possibilità di rivalutare immobilizzazioni mai iscritte in bilancio, è opportuno valutare quale possa essere l'effetto della fruizione congiunta delle agevolazioni previste dal c.d. *Patent Box*, dalla norma sulle rivalutazioni dei beni di impresa prevista dall'art. 110 del D.L. 104/2020 e dalla norma sul credito d'imposta per le attività in ricerca e sviluppo, introdotta dalla Legge n. 190/2014

Preliminarmente si riassumono le caratteristiche generali delle tre agevolazioni citate.

Patent Box

Il regime consiste in *“un regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli,*



nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.

A seguito delle modifiche normative intercorse (in particolare con l'art. 4 del D.L. n. 34/2019 e con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 658445/2019), la Circolare del 29.10.2020, n. 28/E dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione dell'agevolazione, con riguardo all'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile.

L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta per il quale si intende optare per la stessa ed è valida per cinque periodi di imposta oltre ad essere irrevocabile e rinnovabile.



L'agevolazione consiste nella possibilità di poter escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali o dalla cessione degli stessi beni immateriali qualora il 90% del "ricavato" venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.

Rivalutazione dei beni d'impresa

La Legge di Bilancio 2021 al comma 83 dell'articolo 1 sezione I, estende la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (possibilità riconosciuta anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare – cfr. Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 640 del 31 dicembre 2020).

Nello specifico, disponendo che le norme in oggetto "si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019", diventano oggetto di riallineamento fiscale qualsiasi tipologia di immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio.

Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Con specifico riferimento alla rivalutazione degli *intangibles*, si segnala che Assonime con la circolare n. 6 del 5 marzo 2021, commentando le norme sulla rivalutazione e in particolare la recente risposta all'interpello della DRE della Lombardia sopra menzionata, ha sollecitato un intervento dell'Agenzia delle Entrate sul tema della possibile rivalutazione dei beni immateriali non iscritti nell'attivo.

Secondo Assonime, infatti, vi sarebbero buone ragioni per consentire di applicare la rivalutazione non solo ai beni immateriali con tutela giuridica in quanto registrati (caso esaminato dalla DRE Lombardia di cui si dirà infra), ma anche a quelli con grado di protezione minore in quanto non registrati (come i "marchi di fatto", utilizzati per contraddistinguere beni e servizi pur in difetto di registrazione).

Credito d'imposta R&S

Il Credito d'imposta R&S è una misura attiva dal 2015 e rivisitata con le successive Leggi di Bilancio, sostiene le imprese negli investimenti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzati all'innovazione di prodotti o processi per garantire la competitività delle imprese.

Dal 2020 sono state introdotte nuove aliquote agevolative per i costi di innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.



Fatta tale premessa, la risposta all'interpello della DRE della Lombardia citata offre concreti spunti di riflessione in merito agli effetti congiunti delle tre agevolazioni menzionate, in quanto la fattispecie affrontata riguarda il caso di una società impegnata nell'attività di produzione delle pompe idrauliche, titolare di informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili, consistenti in "Disegni, Costruttivi e di Produzione", sottostanti alle macchine prodotte (il c.d. *know how*).

Inoltre, la predetta società aveva presentato istanza per l'applicazione del regime del c.d. *Patent Box*, ottenendone il riconoscimento da parte dell'Agenzia per il quinquennio 2016-2020 e la conferma che il *know how* nel caso di specie è dotato di un effettivo valore economico.

La domanda specifica a cui l'Amministrazione ha fornito risposta positiva concerne la possibilità che i beni immateriali, mai iscritti in bilancio tra gli attivi e transitati esclusivamente a conto economico, possano essere oggetto di rivalutazione sulla base della circostanza che detti beni risultano giuridicamente tutelati secondo la normativa rilevante.

Le sinergie tra *Patent Box*, rivalutazione e credito di imposta R&S

Dalla suddetta risposta ad interpello è possibile desumere che, disponendo di un brevetto nell'ambito della ricerca continua e della innovazione, in aggiunta al credito

di imposta previsto dalla Legge 190/2014, il contribuente ha titolo per fruire sia della parziale detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dello stesso, sia della rivalutazione del bene adeguandone il costo di iscrizione in bilancio, con riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti, con eventuale deducibilità di maggiori ammortamenti lungo la vita utile del brevetto. A tale ultimo proposito, è utile evidenziare, tuttavia, che non è possibile prescindere da una valutazione complessiva dei diversi regimi di favore applicabili, in quanto i maggiori ammortamenti collegati alla rivalutazione degli *intangibles* potrebbero influenzare i conteggi dell'agevolazione del *Patent Box* al momento della definizione della redditività del bene immateriale in applicazione del *residual profit split method*.

Del resto, però, qualora sia stato già sottoscritto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per l'applicazione del regime del *Patent Box* (articolo 1, commi 37-45, della legge 190/2014 e Dm 28 novembre 2017), detta circostanza potrebbe in concreto agevolare nella determinazione dell'effettivo contributo economico di alcune tipologie di beni immateriali.

Infatti, l'accordo di *ruling* potrebbe fornire elementi atti a quantificare il contributo economico dei beni immateriali non riscontrabili nell'attivo di bilancio, i quali opererebbero in sinergia con la condizione sostanziale della tutela giuridica, quale indice essenziale per accertare la loro esistenza nel patrimonio dell'impresa.



Nondimeno, qualora invece la società non abbia ancora goduto del regime del *Patent Box*, le analisi in concreto da esperire per l'identificazione dell'intangibile potrebbero risultare utili sia per accedere alla rivalutazione che per il credito di imposta previsto dalla Legge 190 del 2014, con un unico sforzo organizzativo e valutativo iniziale.

Si tenga comunque presente quanto disposto dal comma 204, articolo 1, della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ove viene previsto che il credito d'imposta R&S è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I limiti e la necessità di dotarsi di una perizia per una rigorosa valutazione dell'intangibile

Una volta definiti i possibili effetti incrociati delle misure sopra ricordate, è opportuno ora evidenziare quali cautele e accortezze bisognerebbe utilizzare per fruirne congiuntamente, al contempo evitando contestazioni da parte del Fisco.

Sul punto, in primo luogo si evidenzia che il combinato disposto degli artt. 10 e 11 della Legge n. 342 del 2000 e dell'art. 110 del D.L. 104/2020 richiede, ai fini della rivalutazione di un bene immateriale, non iscritto originariamente nell'attivo dello stato patrimoniale, e la cui esistenza nel patrimonio dell'azienda sia comunque desumibile dal

bilancio, che il cespite immateriale oggetto della rivalutazione sia comunque **iscrivibile** nell'attivo di bilancio, secondo le ordinarie regole dettate dai principi contabili, nazionali ed internazionali.

Pertanto, qualora vi siano le condizioni per la potenziale **iscrivibilità dell'intangibile** ai sensi delle indicazioni contenute nei principi contabili, in particolare OIC 24 e IAS 38, e dell'effettivo sostenimento e quantificazione del costo collegato, non può essere preclusa e disconosciuta la **rivalutazione dell'intangibile**.

Sul punto, giova in primo luogo ricordare che un'attività è autonomamente identificabile quando è separabile dal resto dell'impresa (ossia se può essere oggetto di separata cessione, come attività autonoma), è "controllata dall'impresa", per effetto delle disposizioni di legge che tutelano la giuridica proprietà dell'intangibile, ed in ultimo quando tale diritto immateriale è certamente capace di generare nel futuro benefici economici per l'impresa che lo detiene.

In aggiunta, qualora sussista la **prova dell'effettivo sostenimento di un costo** per l'acquisto del diritto, e quindi di uno "scambio" con soggetti terzi, così come dell'attendibile quantificazione del costo stesso, documentata attraverso **apposita perizia di stima**, non può disconoscersi il diritto alla rivalutazione.

L'opportunità di dotarsi di una perizia di stima e le considerazioni circa l'effettiva separabilità dell'intangibile valgono naturalmente anche per il caso di adesione al regime del *Patent Box* e di fruizione del credito in ricerca e sviluppo, soprattutto in un contesto emergenziale come quello attuale, nel quale i redattori del bilancio sono chiamati ad una valutazione rigorosa dell'effettivo valore recuperabile delle immobilizzazioni.



Alcuni casi pratici

Alla luce di quanto precede, si passa quindi ad esaminare quali possano essere le concrete applicazioni pratiche dei principi sopra esposti, soffermando l'analisi, a titolo esemplificativo, sul caso delle società operanti nel campo della moda *pret-à-porter* che hanno sviluppato internamente diversi marchi.

Capita sovente per queste società che i marchi in questione possano assumere un valore rilevante nonostante il fatto che abbiano internamente autoprodotti detti marchi e abbiano sostenuto dei costi piuttosto esigui per il loro ottenimento, generalmente riconducibili ai costi di registrazione del marchio e registrati in contabilità seguendo il metodo del costo storico e generalmente quasi totalmente ammortizzati.

E allora, sembra opportuno chiedersi se siano applicabili anche per tali fattispecie le nuove norme sulla rivalutazione, sul *Patent Box* e sul credito in R&S.

Sul punto, sebbene le nuove norme sulla rivalutazione, sopra menzionate, facciano espresso riferimento alla possibilità di rivalutare immobilizzazioni immateriali anche se completamente ammortizzate, bisogna evidenziare che per tali fattispecie sussisterebbe in assoluto il divieto di iscrizione nell'attivo per tali beni, anche all'esito dell'operazione di rivalutazione.

Infatti, il divieto di iscrizione di tali *intangibles* autoprodotti dall'impresa è dovuto al fatto che ad essi non è correlato il sostenimento di un costo effettivo o, meglio, al fatto che per l'acquisizione di tali beni di cui si vorrebbe l'iscrizione nello stato patrimoniale, non

c'è stato un confronto con il mercato (uno scambio con soggetti terzi, anche tramite operazioni straordinarie, quali conferimenti, fusioni o scissioni), che abbia riconosciuto il valore del bene quale "entità autonoma". Conseguentemente e in conformità ai principi contabili, la valorizzazione dei marchi e brevetti autoprodotti non potrebbe essere distinta dall'avviamento generato internamente dall'impresa.

Con riferimento specifico al caso dei marchi autoprodotti e all'applicazione del regime del *Patent Box*, si evidenzia che, se durante il primo quinquennio i marchi hanno permesso a molte imprese di monetizzare ingenti vantaggi fiscali, il *Patent Box* allo stato non è più ulteriormente replicabile in considerazione della esclusione sancita per tali assets dal DL 50/2017, che ha allineato la normativa italiana alle previsioni OCSE. In ogni caso, tutte le informazioni raccolte nel corso del contraddittorio con il Fisco per la valorizzazione dell'intangibile potrebbero essere legittimamente e utilmente tenute in considerazione per fruire, invece, della rivalutazione.

Quanto, in ultimo, al credito di imposta in R&S, le quote di ammortamento relative ai beni immateriali rilevano, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato. Occorre, tuttavia, precisare che non sono agevolabili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente.



Proprio in tema di marchi e credito di imposta in R&S, con la risposta a interpello n. 86 del 27.3.2019, in rettifica alla risposta n. 73 del 13.3.2019, l'Agenzia delle Entrate ha peraltro chiarito che, mentre il costo del brevetto concorre alla determinazione della spesa incrementale in misura proporzionale all'impiego dello stesso nello svolgimento di attività eleggibili, il marchio, di contro, rappresentando un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quelli di altre aziende, non presenta il requisito di invenzione industriale. Ne discende che i relativi costi non costituiscono spese agevolabili.

Conclusioni

Il credito d'imposta in R&S, il regime del *Patent Box* e la possibilità di rivalutare i beni d'impresa – compresi i beni immateriali – costituiscono in linea di principio agevolazioni tra loro fruibili cumulativamente.

Nondimeno, al fine di evitare contestazioni da parte del Fisco, occorre vagliare con attenzione la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso ai singoli benefici, così come – quando possibile – occorre premurarsi di preconstituire idonea documentazione a supporto.

Altrettanto fondamentale è la preventiva analisi delle interrelazioni tra le diverse norme agevolative nei singoli casi concreti, al fine di sfruttarne le sinergie e – soprattutto - di scongiurare che l'impatto positivo dell'accesso ad un regime di favore possa essere ridotto, se non vanificato, dalla contestuale fruizione di una delle agevolazioni concorrenti.



HR Consultancy Services

Scopri di più sul nostro sito web

bgt-grantthornton.it



Approfondimento

La sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni

di **Alessandro Grassetto**

Partner di Bernoni Grant Thornton

Il legislatore nazionale, nell'ambito dei vari provvedimenti che coprono i diversi profili di crisi generata dalla pandemia da Covid-19 sulle imprese, si è occupato anche degli impatti da questa prodotti sulla rappresentazione dei valori di bilancio (si pensi al peggioramento dei rating economico-finanziari così come all'incidenza delle perdite sul patrimonio netto).

Già con il Decreto Rilancio (legge di conversione n. 77/2020) aveva introdotto un meccanismo presuntivo di valutazione della continuità aziendale dei valori di bilancio allo scopo di evitare che l'applicazione degli ordinari criteri civilistici di redazione del bilancio, nel contesto eccezionale di crisi da Covid-19, potessero condurre l'impresa alla cessazione dell'attività. Il Decreto Agosto del 14 agosto 2020, n. 104, così come modificato in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sempre nel presupposto che la situazione eccezionale che stiamo vivendo potrebbe non essere colta nella sua peculiarità dalle regole ordinarie di redazione del bilancio, ha adottato due ulteriori misure volte a mitigare gli effetti negativi nella rappresentazione di bilancio: la rivalutazione straordinaria dei beni materiali e immateriali e delle partecipazioni dell'impresa (art.110) – già oggetto di approfondimento in uno dei nostri Alert all'interno del **Clever Desk**–

e la sospensione dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies).

Il presente approfondimento intende analizzare tale ultima misura anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla Circolare Assonime n.2 dell'11 febbraio 2021 e delle posizioni espresse dall'Organismo italiano di contabilità nella bozza di documento interpretativo (OIC, Documento interpretativo n. 9), documenti che hanno trattato i molti temi ancora in discussione riguardanti questa norma di carattere eccezionale.

Con riguardo alla sospensione degli ammortamenti, la legge di conversione n. 126/2020 ha introdotto, nell'art. 60 del Decreto Agosto, i sopraccitati commi da 7-bis a 7-quinquies secondo cui i soggetti non IAS adopter possono non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. In tal modo la quota di ammortamento non effettuata risulta imputata al conto economico dell'esercizio successivo, prolungando di fatto il piano di ammortamento originario di un anno. I soggetti che si avvalgono della sospensione devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata mentre la nota integrativa deve dare conto delle ragioni della deroga, dell'iscrizione della riserva e dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.



Tale norma, che desta certamente più di qualche perplessità sotto il profilo strettamente civilistico, posto che viene concessa la possibilità di non stanziare in bilancio un costo che risulta essere di competenza dell'esercizio, costituisce un'ulteriore possibilità rispetto a quella da sempre contenuta nell'art. 2426 c.c. che consente la modifica dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati con obbligo di illustrazione e motivazione nella nota integrativa.

1. Ambito di applicazione

Come sopra accennato la disciplina in commento riguarda tutte le società che non adottano, nella redazione del bilancio, i principi contabili internazionali. In tale ambito pertanto rientrano le società che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile e dei corrispondenti principi contabili OIC, gli intermediari non IFRS che redigono il bilancio secondo le regole del decreto legislativo n. 136/2015 e le imprese di assicurazione che non seguono nella redazione del bilancio d'esercizio i principi contabili internazionali. Secondo Assonime rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche le società che ricadono nella categoria delle "micro-imprese" ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. – le quali utilizzano lo schema semplificato di redazione del bilancio senza la redazione della nota integrativa – stante il fatto che gli obblighi informativi richiesti dalla normativa da assolvere in tale documento possono essere evidenziati in calce allo stato patrimoniale.

In merito al bilancio a cui applicare la disciplina in esame, la norma afferma espressamente che la facoltà di deroga agli ammortamenti è applicabile "nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" e quindi ai bilanci relativi agli esercizi in corso alla data del 15 agosto 2020 (e.g. bilanci al 31 dicembre 2020). In considerazione dell'evoluzione della situazione economica derivante dalla pandemia da Covid-19 lo stesso legislatore fa inoltre salva la possibilità di estendere la misura anche agli esercizi successivi, attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Una particolare riflessione va fatta considerando l'impatto della disciplina in commento in termini di bilancio consolidato. Si potrebbero in effetti presentare le seguenti situazioni: l'ipotesi in cui tutte le imprese incluse nel consolidato abbiano usufruito della deroga; quella in cui la deroga è stata utilizzata dalla sola consolidante; quella in cui la deroga è stata utilizzata da tutte o alcune delle controllate.

Al riguardo, viene richiamato quanto disposto dal documento interpretativo OIC 9 il quale si esprime nel senso che la facoltà di deroga si applichi anche alle società tenute a redigere il bilancio consolidato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 127/1991. In particolare, esso precisa che le disposizioni del documento si applicano al bilancio consolidato redatto dalla capogruppo, pure nell'ipotesi in cui essa non si sia avvalsa "della deroga nel proprio bilancio d'esercizio. In tale situazione, il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate" che hanno utilizzato la deroga.



La deroga consente, in materia di ammortamenti, l'utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei. In pratica, con tale indicazione si permette, in sede di bilancio consolidato, la ripresa dei valori delle singole società consolidate, così come espressi nei loro bilanci d'esercizio, senza la necessità di una rettifica volta a uniformare i criteri di valutazione.

Per quanto riguarda i cespiti coinvolti la previsione in esame riguarda, in termini generali, le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni immateriali, compreso l'avviamento, inteso come quella parte del costo dell'acquisizione a titolo oneroso di un'azienda o di un ramo d'azienda che non è attribuibile a singoli elementi patrimoniali. Se pure si tratta di un'entità non rappresentata da un bene giuridicamente tutelato, poiché si tratta di un valore sicuramente rientrante tra le immobilizzazioni immateriali, secondo Assonime non vi dovrebbe esser dubbio sul fatto che anche tale posta sia suscettibile di rientrare nel campo d'applicazione della norma in esame.

In senso analogo, si deve ragionare anche con riferimento ai costi di impianto e di ampliamento e ai costi di sviluppo. Trattandosi di norma di favore di carattere generale vanno inoltre compresi nella deroga i beni acquisiti nel corso dell'esercizio per i quali la quota spesa viene recuperata al termine del piano di ammortamento e non nell'anno successivo.

Il Documento interpretativo OIC 9 si sofferma anche sulla questione se la sospensione degli ammortamenti debba necessariamente riguardare intere classi di immobilizzazioni o possa essere applicata anche a singoli cespiti. Considerato che la sospensione può essere fondata su varie tipologie di giustificazioni che possono riguardare anche singoli cespiti si deve ritenere possibile applicare la deroga a singoli elementi delle immobilizzazioni, a gruppi di immobilizzazioni oppure all'intera voce di bilancio. L'unica precauzione è costituita dall'avvertenza che la scelta su quali beni coinvolgere deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.

GET CONNECTED !

Follow us on

LinkedIn

YouTube



Instagram



2. Le modalità di applicazione della sospensione degli ammortamenti

L'art. 2426, primo comma, n.2 c.c. stabilisce che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Rispetto a questa disciplina, l'art. 60, commi da 7-bis a 7-quater, del Decreto agosto contempla una deroga che presenta due componenti: la sospensione dell'ammortamento e il prolungamento di un esercizio del piano di ammortamento originario.

La sospensione comporta che la società può non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, mantenendo il valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

In considerazione di quanto sopra la sospensione dell'ammortamento può anche non essere integrale ma può rilevare come una riduzione della quota annuale prevista nel piano di ammortamento originario lasciando all'estensore del bilancio la decisione di sospendere l'ammortamento anche per una percentuale inferiore al 100%.

Particolare attenzione deve essere posta sul criterio in base al quale è possibile sospendere gli ammortamenti dei beni (nella nota integrativa la società deve dar conto delle ragioni che l'hanno indotta a utilizzare il meccanismo di sospensione degli ammortamenti). La deroga all'obbligo di ammortamento può infatti trovare una giustificazione in tutti i casi in cui vi è una mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni

o classi di beni ma anche quando deriva in senso più ampio dal fatto di aver subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia da Covid-19.

3. Il prolungamento del piano di ammortamento

La norma prevede che la quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo. Con lo stesso criterio, sono differite le quote successive, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno.

Nel caso in cui al minor ammortamento non sia associata un'estensione della sua vita utile, a causa ad esempio di vincoli contrattuali o tecnici, il prolungamento di un anno del periodo di ammortamento non può essere considerato un effetto di natura automatica derivante dall'utilizzo della deroga in commento ma deriva dalla concreta valutazione sulla sussistenza di una estensione da parte dell'utilizzatore nel tempo del cespite da parte dell'impresa rispetto al piano di ammortamento originario.

4. La riserva indisponibile

La società che si avvale della deroga in esame e sospende per l'esercizio in corso l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020, è tenuta a destinare utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata a una riserva indisponibile. Nel caso in cui gli utili d'esercizio siano di importo inferiore a quello della quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando le riserve disponibili.



In assenza di riserve, la riserva è integrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La riserva così costituita è qualificata come riserva indisponibile che non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale ma potrà essere utilizzata a copertura perdite.

La norma non indica i meccanismi di liberazione della riserva indisponibile. Si presume pertanto che nell'ipotesi in cui il periodo di ammortamento sia stato prolungato di un anno, la riserva diverrà disponibile al termine del periodo di ammortamento; nel caso invece in cui il periodo di ammortamento risulti immutato (e la quota di ammortamento non effettuata sia spalmata lungo la residua vita utile), la liberazione avverrà gradualmente nel corso degli esercizi, in relazione alla misura della maggiore quota imputata. È da ritenere inoltre che la liberazione possa avvenire anche in caso di vendita dell'immobilizzazione o di una sua svalutazione.

5. Nota integrativa

Come sopra anticipato, nella Nota Integrativa gli estensori del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 devono dare contezza delle ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga nonché indicare su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti, e l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

In merito alle indicazioni sulle ragioni della deroga, Assonime ritiene che nella nota integrativa si debba indicare di aver utilizzato la deroga con alcuni sintetici cenni sulle motivazioni poste alla base della scelta.

Non appare invece necessaria un'illustrazione analitica delle ragioni della deroga.

Per quanto riguarda l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali, si dovrà precisare la diversa consistenza dello stato patrimoniale e del conto economico in assenza della sospensione dell'ammortamento.

6. La disciplina fiscale

Il comma 7-*quinquies* dell'art. 60 del DL n.104 del 2020 stabilisce che è ammessa la deduzione della quota di ammortamento sospesa ai fini civilistici, nei limiti previsti dalla disciplina IRES ed IRAP, indipendentemente dalla sua imputazione a conto economico.

Secondo Assonime, dal punto di vista fiscale, non siamo in presenza di un regime opzionale come quello previsto a livello civilistico. Così come viene riconosciuta la possibilità di scegliere se avvalersi o meno del regime di sospensione degli ammortamenti ai fini civilistici, non verrebbe ammessa la possibilità di effettuare la medesima scelta ai fini fiscali. L'Agenzia delle Entrate si è espressa sul punto nell'ambito di Telefisco 2021. In tale sede, nel rispondere ad una domanda circa la natura obbligatoria o facoltativa della deduzione degli ammortamenti sospesi ai fini contabili ha osservato che la *"norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall'imputazione a conto economico"*.



La deduzione extracontabile obbligatoria della quota di ammortamento relativa al 2020, pertanto, crea un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale del bene tale da richiedere lo stanziamento di imposte differite passive, ossia delle imposte corrispondenti alla quota di ammortamento contabile non stanziata in bilancio che dovrà essere ripresa a tassazione in futuro, al momento del suo transito a conto economico. A seguito di ciò, il beneficio in termini patrimoniali sul bilancio 2020 derivante dal mancato stanziamento delle quote di ammortamento risulterà pari all'importo delle quote sospese al netto delle imposte differite passive da stanziare contestualmente in bilancio.

Inoltre, tale impostazione potrebbe anche incidere sull'entità della riserva indisponibile da costituire a fronte del mancato stanziamento degli ammortamenti. Benché l'art. 60, comma 7 *ter*, testualmente stabilisca che la riserva in questione deve essere di *“ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata”* è chiaro che gli utili da assoggettare a vincolo per effetto dell'applicazione della disciplina in esame dovrebbero essere anch'essi ragguagliati non più all'ammontare lordo degli ammortamenti non stanziati in bilancio, ma all'importo degli ammortamenti al netto delle imposte differite passive corrispondenti.

Rivalutazione beni d'impresa

Scopri di più sul nostro sito

[bgt-grantthornton.it](https://www.bgt-grantthornton.it)

STATUS QUO IS TIED DOWN.

Audit | Tax | Advisory




Status Go™
IS UNLEASHED.

Ready to get a head start on solving
tomorrow's challenges?

Welcome to Status Go.

bgt-grantthornton.it | ria-grantthornton.it



©2021 Bernoni & Partners (Bernoni Grant Thornton) and Ria Grant Thornton SpA. All rights reserved.

Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. 'GTIL' refers to Grant Thornton International Ltd (GTIL). Bernoni & Partners (Bernoni Grant Thornton) and Ria Grant Thornton SpA are both member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and each member firm of GTIL is a separate legal entity. GTIL is a non-practicing, international umbrella entity organised as a private company limited by guarantee incorporated in England and Wales. GTIL does not deliver services in its own name or at all. Services are delivered by the member firms. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions. The name 'Grant Thornton', the Grant Thornton logo, including the Mobius symbol/device, and 'Instinct for Growth' are trademarks of GTIL. All copyright is owned by GTIL, including the copyright in the Grant Thornton logo; all rights are reserved.